

Repertorio n°36418

Raccolta n°24330

**Verbale di deliberazione di Consiglio di Amministrazione**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore quattordici e minuti trentadue

(18 marzo 2020)

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Io Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, procedo su richiesta della società e per essa dell'Amministratore Delegato signor Nicosanti Monterastelli Giancarlo (nato a Meldola il 18 gennaio 1959) alla redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della società:

"**UNIEURO S.P.A.**", con sede legale in Forlì (FC) in Via Giovanni Schiaparelli n. 31, con capitale sociale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA FORLÌ'-CESENA e RIMINI 00876320409 ed iscritta al R.E.A. al n. 177115;

riunione convocata presso il mio studio in Forlì, in via Mentana n. 4 in data

**diciotto marzo duemilaventi**

per le ore 14,30 (quattordici virgola trenta) per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di approvazione dei progetti di fusione per incorporazione di CARINI RETAIL S.R.L. e MONCLICK S.R.L., interamente detenute dalla Società; conferimento di poteri; deliberare inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del comunicato stampa; delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Pertanto, io notaio sono presente presso il mio Studio in Forlì, in via Mentana n. 4 in detta ora per assistere all'adunanza del Consiglio di Amministrazione e redigere il verbale dei lavori della stessa.

Dò atto, pertanto, di quanto segue visto quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in G.U. 17 marzo 2020 n. 70 (e dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187).

Il giorno diciotto marzo duemilaventi alle ore quattordici e minuti trentatré si apre la riunione del Consiglio di Amministrazione di UNIEURO S.P.A. per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Lo svolgimento della riunione consiliare avviene con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione ed in particolare in audioconferenza, in ragione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. dell'articolo 1 lettera q) del DPCM n. 6 dell'8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzet-

Registrato a FORLÌ  
il 20 marzo 2020  
al n.2221  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

Registro delle Imprese  
di Forlì  
Depositato il 23.3.2020  
Iscritto il

ta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020 e come consentito dall'art. 18.6 dello Statuto sociale, ad eccezione del sottoscritto Notaio presente fisicamente nel luogo, nell'ora e nella data indicata nell'avviso di convocazione.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Delegato, per unanime designazione degli intervenuti, signor Nicosanti Monterastelli Giancarlo (nel prosieguo il "Presidente") collegato in audio conferenza mediante la piattaforma il quale constata e mi dichiara che:

- la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata a norma di statuto e successivamente modificata con comunicazione in data 16 marzo 2020 con riferimento al solo luogo di convocazione;

- sono collegati in audioconferenza mediante la medesima piattaforma, nove su nove componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, e precisamente i signori: Nicosanti Monterastelli Giancarlo, Michele Bugliesi, Pietro Caliceti, Cattia Cesari, Paola Elisabetta Galbiati, Marino Marin, Monica Luisa Micaela Montironi, Alessandra Stabilini, nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione Meloni Stefano;

- sono collegati in audioconferenza mediante la medesima piattaforma per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppina Manzo e i sindaci effettivi Maurizio Voza e Federica Mantini.

Il Presidente dà atto che il sistema di audio conferenza utilizzato consente il collegamento simultaneo tra tutti gli intervenuti all'adunanza, in modo che ognuno possa intervenire nella discussione in tempo reale.

Il Presidente signor Nicosanti Monterastelli Giancarlo dichiara quindi che la riunione è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara ammessi a partecipare alla riunione mediante la medesima piattaforma il direttore Ufficio Legale Filippo Fonzi ed Elisa Petroni.

Il Presidente fa innanzitutto presente che la società ha espletato gli adempimenti informativi previsti dal Decreto Legislativo numero 58 del 1998 (nel seguito, TUF), dal Regolamento CONSOB approvato con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (nel seguito, Regolamento Emittenti).

Il Presidente fa presente con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno che, in conformità a quanto previsto dall'art.2505, secondo comma c.c. ed ai sensi dell'art. 16 punto 2) dello statuto, la fusione per incorporazione di società integralmente posseduta può essere decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente in proposito dà altresì atto che, nei termini di cui all'art.2505 terzo comma c.c., vale a dire entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Regi-

stro Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, nessun socio ha presentato domanda indirizzata alla società per chiedere che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall'assemblea dei soci.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno sottolinea che le proposte all'ordine del giorno dell'adunanza rispondono ad esigenze strategiche del Gruppo Unieuro, in particolare:

- la fusione di CARINI RETAIL S.R.L., unipersonale, e la fusione di MONCLICK S.R.L., unipersonale si pongono nell'ambito di un più ampio progetto di trasformazione tecnologica e di riassetto organizzativo del Gruppo Unieuro fondamentale nel supportare le scelte strategiche aziendali ed i suoi processi operativi e che riguarderà tutte le società ad oggi controllate da Unieuro S.p.A. (i.e. Monclick S.r.l. con Socio Unico e Carini Retail S.r.l. con Socio Unico);

- la fusione di CARINI RETAIL S.R.L., unipersonale, e la fusione di MONCLICK S.R.L., unipersonale consentirebbero di massimizzare e valorizzare i benefici rivenienti dall'adozione del nuovo ERP rispondendo all'esigenza di perseguire una maggiore efficienza gestionale, consentendo di sviluppare significative sinergie informatiche, logistiche, societarie e amministrative, al fine di realizzare un'ottimizzazione dei processi aziendali e consentire un contenimento dei costi complessivi della struttura aziendale;

- la fusione di CARINI RETAIL S.R.L., unipersonale, e la fusione di MONCLICK S.R.L., unipersonale rispondono ad un'esigenza strategica per il Gruppo Unieuro di contenimento di tempi, costi e rischi legati al progetto ERP; la fusione garantisce infatti la facoltà di non procedere alla progettazione ed allo sviluppo di (i) un numero consistente di funzionalità legate ai processi intercompany e (ii) uno strumento IT specifico a supporto dell'analisi di marginalità gestionale consolidata;

- la fusione di CARINI RETAIL S.R.L., unipersonale, e la fusione di MONCLICK S.R.L., unipersonale consentirebbero altresì una maggiore efficienza sul piano organizzativo e in termini di costi, adempimenti e obblighi amministrativi.

Fa presente altresì che UNIEURO S.P.A. ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di interpello avente ad oggetto la riportabilità, all'esito della fusione, delle perdite pregresse e delle eccedenze c.d. ACE, interessi passivi e ROL maturate, e che la stipula degli atti di fusione è condizionata all'esito del suddetto interpello.

Il Presidente del Comitato Parti Correlate, dott. Marino Marin, rende noto agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 1.1 della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 12 aprile 2017 (la "**Procedura OPC**"), Monclick e Carini sono "parti correlate" della Società.

Alla luce di quanto sopra, ricorda agli intervenuti che le fusioni comportano il compimento, da parte della Società, di due operazioni con parti correlate, ai sensi del regolamento approvato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento OPC") e della Procedura OPC.

Si ricorda che l'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC stabilisce la possibilità che le procedure possano prevedere "che le disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società [...]".

A tal riguardo, l'art. 2 della Procedura OPC, recependo quanto stabilito dal suddetto art. 14, comma 2, del Regolamento Consob OPC, stabilisce la non applicazione della stessa, inter alia, alle operazioni compiute dalla Società con società controllate ovvero compiute tra società controllate, nel caso in cui altre "parti correlate" (come definite nella Procedura OPC) non abbiano un "interesse significativo".

Interviene Filippo Fonzi per ricordare agli intervenuti che, ai sensi della Procedura OPC, si intendono come significativi gli interessi di un'altra parte correlata della Società nelle suddette società controllate o collegate della Società, generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la parte correlata. La stessa Procedura OPC specifica come la Consob abbia chiarito che integrano un "interesse significativo" le seguenti circostanze: (a) che uno o più amministratori ovvero uno o più dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. In questo caso, la valutazione di significatività va valutata in concreto tenendo in considerazione il peso della remunerazione connessa all'andamento della controllata o della collegata (ivi inclusi detti piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'Amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche; (b) le società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazio-

ne superi il peso effettivo (calcolato secondo le indicazioni fornite dalla Consob) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Non si considera "interesse significativo" quello derivante dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate né la semplice detenzione di una partecipazione, in società controllate o collegate, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

Alla luce di quanto sopra, sulla base delle analisi svolte dal Presidio OPC (come definito nella Procedura OPC), Filippo Fonzi rende noto che non sono stati rilevati "interessi significativi" nell'ambito delle Fusioni.

Con specifico riferimento alle ipotesi identificate da Consob, la circostanza di cui alla precedente lettera (b) non trova applicazione, mentre per ciò che concerne la fattispecie di cui alla lettera (a), l'analisi si è concentrata sugli impatti delle fusioni sul piano di stock option adottato dall'Assemblea della Società in data 6 febbraio 2017 (il "**Piano di Stock Option**") riservato agli amministratori esecutivi, ai collaboratori e ai dipendenti (dirigenti e non) della Società.

In particolare, si rileva che gli effetti delle Fusioni sono ininfluenti rispetto al Piano di Stock Option in quanto: (a) gli effetti contabili delle Fusioni decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale saranno stipulati i due atti di fusione, ad oggi previsti per il secondo trimestre del 2020, data quindi successiva al periodo preso come riferimento per verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Piano di Stock Option (utile netto *adjusted* aggregato relativo agli esercizi che chiudono negli anni 2018, 2019 e 2020) che sarà verificato dal Consiglio di Amministrazione a valle dell'approvazione del bilancio consolidato al 29 febbraio 2020 (l' "**Obiettivo**"); e (b) l'Obiettivo è calcolato sul bilancio consolidato del gruppo Unieuro (che già include i dati finanziari relativi a Carini e Monclick) e pertanto gli effetti delle Fusioni saranno "neutri" rispetto alla verifica circa il raggiungimento dello stesso.

A questo punto, il Presidente propone di trattare separatamente le proposte di approvazione dei progetti di fusione CARINI RETAIL S.R.L., unipersonale, e MONCLICK S.R.L., unipersonale, poiché trattasi di due procedimenti distinti.

Dato atto che nessuno dei consiglieri solleva obiezioni in tal senso, il Presidente passa alla trattazione della proposta di approvazione del progetto di fusione della società CARINI RETAIL S.R.L. unipersonale, con sede a Forlì, che è integralmente posseduta da UNIEURO S.P.A..

Il fatto che la società da incorporare sia integralmente posseduta dalla società incorporante, consente di avvalersi della procedura di fusione cd. semplificata ed in particolare e-

sonera le società partecipanti dalla redazione e dal deposito della relazione degli amministratori e di quella degli esperti, richiesti dagli artt. 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies, primo comma, n.1), c.c..

Il Presidente precisa altresì che l'assetto proprietario della società da incorporare consente, secondo il più recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano n. 180, ed al fine di semplificare ulteriormente il procedimento, di non redigere la situazione patrimoniale delle società di cui all'art. 2501 quater c.c., trattandosi di fusione riconducibile all'art. 2505 c.c., non ponendosi nel caso di specie un problema di verifica del rapporto di cambio.

Il Presidente dà pertanto atto che sono stati depositati in copia presso la sede sociale in data 10 gennaio 2020 i seguenti documenti:

a) il progetto di fusione, redatto in conformità delle prescrizioni di cui all'art.2501 ter, primo comma, c.c. iscritto presso il Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini per entrambe le società in data 13 gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art.2501 ter, terzo comma, c.c., progetto che, estratto dal Registro delle Imprese, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

b) i bilanci degli esercizi chiusi al 28 febbraio 2019, 28 febbraio 2018 e 28 febbraio 2017 della società UNIEURO S.P.A. redatti a norma di legge, cosicché risultano depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi; per la società CARINI RETAIL S.R.L. non si è proceduto al deposito dei bilanci poiché la stessa è stata costituita in data in data 21 gennaio 2019 e il primo esercizio è chiuso al 29 febbraio 2020.

Il Presidente fa presente che di tali depositi è stata data comunicazione sul sito internet istituzionale della società in data 10 gennaio 2020.

Lo Statuto che porrà le regole di organizzazione della società incorporante a seguito della fusione è quello attualmente vigente che non subisce modifiche.

Alla data di efficacia della fusione e ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 1, c.c., verrà annullata, senza sostituzione, la partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di CARINI RETAIL S.R.L. con socio unico; per lo stesso motivo, non viene determinato alcun rapporto di cambio in relazione alla presente fusione e la società incorporante non delibererà alcun aumento di capitale al servizio della medesima fusione.

Su tale proposta il presidente invita gli amministratori ed i sindaci a presentare osservazioni e a deliberare.

Nessuno chiede la parola.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare sulla seguente proposta di delibera:

"1 - di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società CARINI RETAIL S.R.L. unipersonale, con sede a

Forlì, nella società UNIEURO S.P.A.;

2 - di dare atto che non si dà luogo al rapporto di cambio poichè la società CARINI RETAIL S.R.L., unipersonale, è integralmente posseduta dalla società UNIEURO S.P.A. e che per tale motivo non si è proceduto alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art.2501 quinquies c.c., alla redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c., e della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c.;

3 - di dare atto che non si procederà ad alcun aumento di capitale della società incorporante;

4 - di prendere atto che:

- per effetto della fusione la società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato;

- alla società incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti gli eventuali beni iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà stipulato l'Atto di Fusione;

- lo statuto della società UNIEURO S.P.A. incorporante non subisce modifiche;

5 - di dare atto che gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. dalla data che sarà stabilita nell'Atto di Fusione, con facoltà delle parti di indicare anche una data successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni, prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese;

6 - di dare atto che gli effetti contabili ai quali si riferisce l'art. 2501-ter, comma 1, numero 6, c.c., decorrano dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale sarà stipulato l'atto di fusione; a partire da tale data, pertanto, le operazioni di CARINI RETAIL S.R.L. a socio unico saranno imputate al bilancio di Unieuro S.p.A.; analogamente, gli effetti fiscali della fusione si produrranno anch'essi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, del D.P.R. 917/86, a partire dalla data di efficacia contabile;

7 - di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per dare esecuzione alla fusione, in particolare con il potere di stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione, subordinatamente all'esito dell'interpello richiamato in motivazione, anche concludendo negozi giuridici con se stesso, ai sensi dell'art. 1395 c.c., nominando procuratori speciali allo scopo, rendendo ogni dichiarazione richiesta dalla legge od opportuna, nonchè di compiere ogni atto si rendesse necessario ai suddetti fini, con facoltà di identificare i cespiti patrimoniali della società risultante dalla fusione, rendere le dichiarazioni fiscali od urbanistiche necessarie, rinunciare se opportuno all'ipoteca legale, ed in genere compiere quanto si rendesse necessario in dipendenza della fusione allo scopo di far riconoscere la società risultante dalla fusione quale titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e quindi quale piena ed esclusiva proprietaria di tutti i beni mobili od immobili già appartenenti alle società partecipanti alla fusione".

Quindi il Presidente invita i consiglieri di amministrazione a votare su tale proposta.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che, mediante dichiarazione verbale resa da ogni consigliere, il Consiglio di Amministrazione con:

il voto favorevole di tutti i consiglieri di amministrazione  
contrari: nessuno  
astenuti: nessuno

#### DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera sopra formulata.

\*\*\*

Il Presidente prosegue nella trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, nella parte relativa all'approvazione del progetto di fusione della società MONCLICK S.R.L., unipersonale, con sede a Vimercate, anch'essa integralmente posseduta da UNIEURO S.P.A..

Il fatto che la società da incorporare sia integralmente posseduta dalla società incorporante, consente di avvalersi della procedura di fusione cd. semplificata ed in particolare esonera le società partecipanti dalla redazione e dal deposito della relazione degli amministratori e di quella degli esperti, richiesti dagli artt. 2501 quinquies, 2501 sexies, 2501 septies, primo comma, n.1), c.c..

Il Presidente precisa altresì che l'assetto proprietario della società da incorporare consente, secondo il più recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano n. 180, ed al fine di semplificare ulteriormente il procedimento, di non redigere la situazione patrimoniale delle società di cui all'art. 2501 quater c.c., trattandosi di fusione riconducibile all'art. 2505 c.c., non ponendosi nel caso di specie un problema di verifica del rapporto di cambio.



Il Presidente dà pertanto atto che sono stati depositati in copia presso la sede sociale in data 10 gennaio 2020 i seguenti documenti:

a) il progetto di fusione, redatto in conformità delle prescrizioni di cui all'art.2501 ter, primo comma, c.c. iscritto presso il Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini in data 13 gennaio 2020 e presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in data 15 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.2501 ter, terzo comma, c.c., progetto che, estratto dal Registro delle Imprese, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

b) i bilanci degli esercizi chiusi al 28 febbraio 2019, 28 febbraio 2018 e 28 febbraio 2017 della società UNIEURO S.P.A. e degli esercizi chiusi al 28 febbraio 2019, 28 febbraio 2018 e 31 dicembre 2016 della società MONCLICK S.R.L., unipersonale, redatti a norma di legge, cosicché risultano depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi.

Il Presidente fa presente che di tali depositi è stata data comunicazione sul sito internet istituzionale della società in data 10 gennaio 2020.

Lo Statuto che porrà le regole di organizzazione della società incorporante a seguito della fusione è quello attualmente vigente che non subisce modifiche.

Alla data di efficacia della fusione e ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 1, c.c., verrà annullata, senza sostituzione, la partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di MONCLICK S.R.L., unipersonale; per lo stesso motivo, non viene determinato alcun rapporto di cambio in relazione alla presente fusione e la società incorporante non delibererà alcun aumento di capitale al servizio della medesima fusione.

Su tale proposta il presidente invita gli amministratori ed i sindaci a presentare osservazioni e a deliberare.

Nessuno chiede la parola.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare sulla seguente proposta di delibera:

"1 - di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società MONCLICK S.R.L., unipersonale, con sede a Vimercate, nella società UNIEURO S.P.A.;

2 - di dare atto che non si dà luogo al rapporto di cambio poichè la società MONCLICK S.R.L., unipersonale, è integralmente posseduta dalla società UNIEURO S.P.A. e che per tale motivo non si è proceduto alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art.2501 quinquies c.c., alla redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c., e della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c.;

3 - di dare atto che non si procederà ad alcun aumento di capitale della società incorporante;

4 - di prendere atto che:

- per effetto della fusione la società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato;

- alla società incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti gli eventuali beni iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà stipulato l'Atto di Fusione;

- lo statuto della società UNIEURO S.P.A. incorporante non subisce modifiche;

5 - di dare atto che gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. dalla data che sarà stabilita nell'Atto di Fusione, con facoltà delle parti di indicare anche una data successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese;

6 - di dare atto che gli effetti contabili ai quali si riferisce l'art. 2501-ter, comma 1, numero 6, c.c., decorrano dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale sarà stipulato l'atto di fusione; a partire da tale data, pertanto, le operazioni di MONCLICK S.R.L., unipersonale, saranno imputate al bilancio di Unieuro S.p.A.; analogamente, gli effetti fiscali della fusione si produrranno anch'essi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, del D.P.R. 917/86, a partire dalla data di efficacia contabile;

7 - di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per dare esecuzione alla fusione, in particolare con il potere di stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione, subordinatamente all'esito dell'interpello richiamato in motivazione, anche concludendo negozi giuridici con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c., nominando procuratori speciali allo scopo, rendendo ogni dichiarazione richiesta dalla legge od opportuna, nonché di compiere ogni atto si rendesse necessario ai suddetti fini, con facoltà di identificare i cespiti patrimoniali della società risultante dalla fusione, rendere le dichiarazioni fiscali od urbanistiche ne-

cessarie, rinunciare se opportuno all'ipoteca legale, ed in genere compiere quanto si rendesse necessario in dipendenza della fusione allo scopo di far riconoscere la società risultante dalla fusione quale titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e quindi quale piena ed esclusiva proprietaria di tutti i beni mobili od immobili già appartenenti alle società partecipanti alla fusione".

Quindi il Presidente invita i consiglieri di amministrazione a votare su tale proposta.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che, mediante dichiarazione verbale resa da ogni consigliere, il Consiglio di Amministrazione con:

il voto favorevole di tutti i consiglieri di amministrazione  
contrari: nessuno  
astenuti: nessuno

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera sopra formulata.

\*\*\*

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente propone di rinviarne la trattazione nella seduta convocata oggi, dalle ore 15.30, al fine di deliberare un unico comunicato stampa avete ad oggetto più delibere.

Il Presidente invita i presenti a votare sulla proposta

Si procede a votazione mediante consenso espresso verbalmente da ogni consigliere.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole:

DELIBERA

- di rinviare la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno alla riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per oggi, dalle ore 15.30.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore quindici e minuti cinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano.

Consta il presente atto di undici pagine intere e parte della presente di tre fogli, sottoscritto ai sensi da me Notaio alle ore quindici e minuti venti.

Firmato: Marco Maltoni Notaio